

Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana



Numero 6

15 luglio 2000

INTESA CIRCA LA CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI STORICI E BIBLIOTECHE DEGLI ENTI E ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE	Pag. 167
Decreto del Presidente della C.E.I. di promulgazione dell'Intesa	» 169
Testo dell'Intesa	» 170
Decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione dell'Intesa	» 180
Saluto e dichiarazione del Ministro per i beni e le attività culturali	» 181
Saluto e dichiarazione del Presidente della C.E.I.	» 183
Comunicato stampa	» 185
REGOLAMENTO ESECUTIVO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI DELLA C.E.I. PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI	» 187
RENDICONTO CIRCA L'UTILIZZO DELLE SOMME IRPEF PERVENUTE ALL'I.C.S.C. E ALLA C.E.I. NELL'ANNO 1999	» 197

Direttore responsabile: Ceriotti Francesco

Redattore: Menegaldo Antonio

Sede redazionale: Circonvallazione Aurelia, 50 - Roma

Autorizzazione: Tribunale di Roma n. 175/97 del 21.3.1997

Stampa: Arti Grafiche Tris, Via A. Dulceri, 126 - Roma - luglio 2000

NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

a cura della Segreteria Generale

NUMERO 6

15 LUGLIO 2000

Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali
e il Presidente della C.E.I. circa la conservazione
e la consultazione degli archivi storici e biblioteche
degli enti e istituzioni ecclesiastiche

1. - *Il giorno 18 aprile 2000, alle ore 11.00, presso la sede del Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministro, Onorevole Giovanna Melandri, e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Camillo Ruini, hanno firmato l'Intesa relativa alla conservazione e alla consultazione degli Archivi di interesse storico e delle Biblioteche appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.*

2. - *L'Intesa fa seguito a quella sottoscritta il 13 settembre 1996 dal Cardinale Camillo Ruini, Presidente della C.E.I., e dall'Onorevole Walter Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali circa la tutela dei beni culturali ecclesiastici (cf. Notiziario C.E.I./1996, pp. 336-347).*

3. - *L'attuale testo dell'Intesa è segno della significativa collaborazione tra Stato e Chiesa cattolica per la conservazione e la fruizione di quel prezioso e ricco patrimonio conservato negli archivi e nelle biblioteche ecclesiastiche, che viene considerato di fondamentale rilevanza non solo per la storia degli enti ecclesiastici ma anche per la storia italiana nel suo complesso.*

4. - *Tale Intesa ebbe una prima fase preparatoria nel 1994 e una fase conclusiva negli anni 1998-2000: ai fini della preparazione del testo dell'Intesa, fin dal 1998, ha lavorato, a livello tecnico, un gruppo misto formato dai Direttori Generali del Ministero per i beni culturali e ambientali e da esperti della Conferenza Episcopale Italiana. Nel 1999 la prima bozza di Intesa è stata oggetto di valutazione giuridica da parte di S.E. Mons. Attilio Nicora e del prof. Francesco Margiotta Broglio.*

5. - *L'Intesa diventa esecutiva con la promulgazione da parte del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a seguito dell'entrata in vigore nell'ordinamento civile italiano con la pubblicazione nel n. 159 della Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2000.*

Per documentazione si pubblicano:

- il Decreto del Cardinale Presidente della C.E.I. di promulgazione dell' "Intesa"
- il testo dell' "Intesa"
- il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana di esecuzione dell' "Intesa"
- il saluto e la dichiarazione del Ministro per i beni e le attività culturali
- il saluto e la dichiarazione del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
- il comunicato stampa dell'Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali.

Decreto del Presidente della C.E.I. di promulgazione dell'Intesa

Prot. n. 904/00

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

CONSIDERATO che il 18 aprile 2000, in Roma, presso la sede del Ministero per i beni e le attività culturali è stata firmata tra Autorità statale e Conferenza Episcopale Italiana l'Intesa relativa alla conservazione e la consultazione degli archivi e delle biblioteche appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, in attuazione dell'articolo 12, n. 1, comma terzo dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense;

VISTI gli artt. 5 e 2, par. 3, dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana;

PRESO ATTO che la Santa Sede, debitamente informata, con foglio n. 8568/99/RS del 30 ottobre 1999, ha autorizzato il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana alla firma dell'Intesa;

D E C R E T A

che, ai sensi dell'art. 16, par. 3, dello Statuto e dell'art. 4, comma 3, del Regolamento della Conferenza Episcopale Italiana, l'Intesa sopracitata tra Autorità statale e Conferenza Episcopale Italiana venga promulgata mediante pubblicazione nel "Notiziario" ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana stessa e che dalla data di pubblicazione divenga immediatamente esecutiva nell'ordinamento canonico.

DISPONE inoltre che, dell'avvenuta promulgazione, sia data tempestiva comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali.

Roma, 10 luglio 2000

+ ENNIO ANTONELLI
Segretario Generale

CAMILLO CARD. RUINI

Testo dell'Intesa

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

quale autorità statale che sovrintende alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2000,

e

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

che, debitamente autorizzato dalla Santa Sede con lettera del Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato, in data 30 ottobre 1999 (Prot. n. 8568/99/RS), agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi degli articoli 5 e 23, lettera q), dello statuto della medesima,

ritenendo necessario procedere alla stipulazione dell'intesa di cui all'articolo 12, n. 1, comma terzo dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, convengono sulle seguenti disposizioni.

PARTE I DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ARCHIVI D'INTERESSE STORICO

Articolo 1 *Principi generali*

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito denominato Ministero) e la Conferenza Episcopale Italiana (di seguito denominata C.E.I.) concordano che siano considerati di interesse storico, ai fini della presente intesa, gli archivi appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche in cui siano conservati documenti di data anteriore agli ultimi settanta anni, nonché gli archivi appartenenti ai medesimi enti e istituzioni dichiarati di notevole interesse storico ai sensi della normativa civile vigente.
2. Il Ministero e la C.E.I., fermo restando quanto previsto dalla normativa civile vigente, concordano anche sul principio per il quale i be-

ni culturali di carattere documentario e archivistico di interesse storico appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche devono rimanere, per quanto possibile, nei luoghi di formazione o di attuale conservazione.

3. Il Ministero e la C.E.I. concordano inoltre sulla necessità di assicurare, secondo le rispettive competenze, ogni possibile intervento per garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e contro il degrado degli edifici ove sono conservati gli archivi di cui al comma 1.

4. Per agevolare la conservazione e la consultazione, gli archivi di cui al comma 1 vengono depositati, quando necessario, presso l'Archivio storico della diocesi competente per territorio. Nel caso di soppressione di parrocchie o di diocesi, gli archivi delle parrocchie o delle diocesi soppresse vengono depositati presso l'archivio della parrocchia o presso quello storico della diocesi cui le medesime vengono ad appartenere a seguito del provvedimento di soppressione. Nel caso di archivi appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica il deposito, quando necessario, avviene presso l'archivio storico della provincia corrispondente; in mancanza di questo, presso l'archivio storico generale o presso struttura analoga, purchè siti in territorio italiano, dei medesimi istituti o società.

Articolo 2

Interventi della Chiesa cattolica

1. Ferme restando le disposizioni pertinenti contenute nella normativa civile vigente, l'autorità ecclesiastica competente si impegna ad assicurare la conservazione e a disporre l'apertura alla consultazione degli archivi degli enti e istituzioni ecclesiastiche di cui all'articolo 1, comma 1.

2. L'autorità ecclesiastica competente si impegna, in particolare, a dotare gli archivi storici diocesani: di apposito regolamento, approvato dalla medesima sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla C.E.I., che disciplini tra l'altro l'orario di apertura al pubblico; di personale qualificato; di inventari e di strumenti di corredo aggiornati. Lo schema-tipo di regolamento stabilisce i termini di consultazione, previa intesa con il Ministero.

3. L'autorità ecclesiastica competente si impegna a promuovere l'inventariazione del materiale documentario e archivistico e l'adozione di dispositivi di vigilanza, custodia e sicurezza, nonché a controllare che venga rispettata la normativa civile e canonica in materia di divieto di

alienazione, trasferimento ed esportazione di beni culturali. Vigila, per quanto le compete, sulla circolazione del materiale documentario e archivistico nel mercato antiquario.

4. La C.E.I. destina agli archivi storici diocesani specifici finanziamenti nell'ambito delle risorse disponibili.

Articolo 3 *Interventi dello Stato*

1. Il Ministero fornisce agli archivi di cui all'articolo 1, comma 1, per il tramite delle proprie Soprintendenze archivistiche, collaborazione tecnica e contributi finanziari, alle condizioni previste dalle leggi vigenti, per la dotazione di attrezzature, la redazione di inventari, il restauro di materiale documentario, la dotazione di mezzi di corredo, nonché per le pubblicazioni previste da apposite convenzioni, lo scambio di materiale informatico (software) relativo a programmi e progetti di inventariazione, la formazione del personale.

2. Al fine di favorire l'accesso agli interventi indicati nel comma 1, la C.E.I. predispose un apposito elenco di archivi di interesse storico e lo trasmette, periodicamente aggiornato, al Ministero, il quale lo deposita presso le Soprintendenze archivistiche. Di tale elenco fanno parte anche gli archivi di interesse storico appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica, segnalati alla C.E.I. dai superiori maggiori competenti. In relazione agli interventi da programmare, il Ministero dà la priorità agli archivi storici diocesani nonché agli archivi generalizi e provinciali di particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica.

3. Gli archivisti ecclesiastici possono essere ammessi, in soprannumero, nella misura massima del 10% dei posti, alle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato e ai corsi di restauro, nei casi in cui sia previsto il numero chiuso. Con particolari accordi, ove lo consentano le risorse disponibili, potranno essere attivati presso le predette Scuole corsi specificamente destinati agli archivisti ecclesiastici, in collaborazione tra l'Amministrazione archivistica e la C.E.I.

4. Il Ministero si adopera per l'incremento dell'attività di vigilanza sul mercato antiquario anche tramite i competenti organi di polizia giudiziaria. A tal fine le autorità ecclesiastiche prestano la propria collaborazione.

Articolo 4

Interventi in collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato

1. La collaborazione tra autorità ecclesiastiche e civili è finalizzata ad assicurare la conservazione e la consultazione degli archivi di cui all'articolo 1, comma 1.
2. La collaborazione si attua, in primo luogo, nell'ambito dell'inventariazione del patrimonio documentario e archivistico, che costituisce fondamento conoscitivo di ogni elaborazione scientifica e di ogni intervento di tutela.
3. Il Ministero e la C.E.I. si impegnano ad adottare iniziative idonee ad accelerare e coordinare i programmi di inventariazione, precisando luoghi, tipologie e durata degli interventi, a sviluppare adeguatamente la rete informatica e a rispettare criteri e modelli comuni che consentano l'interscambio delle informazioni.
4. Le autorità ecclesiastiche competenti offrono alle Soprintendenze archivistiche la più ampia collaborazione, favorendo l'accesso agli archivi di cui all'articolo 1, comma 1, per l'espletamento delle operazioni di ricognizione necessarie alla realizzazione dei programmi di inventariazione, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente.
5. Le mostre che riguardino il patrimonio documentario e archivistico di proprietà ecclesiastica possono essere organizzate mediante convenzioni tra le competenti autorità ecclesiastiche e civili, nel rispetto della normativa canonica e civile. Tali convenzioni prevedono anche la ripartizione degli oneri derivanti dall'organizzazione delle mostre, nonché la ripartizione delle entrate e dei diritti d'autore relativi ai cataloghi e a eventuali pubblicazioni.
6. In caso di calamità naturali le autorità ecclesiastiche e civili collaborano per il sollecito accertamento dei danni, la valutazione delle priorità di intervento, il deposito temporaneo del materiale documentario e archivistico in archivi ecclesiastici o statali, nonché per il restauro del materiale danneggiato.

PARTE II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE BIBLIOTECHE

Articolo 5

Principi generali

1. Il Ministero e la C.E.I., nell'ambito della collaborazione diretta a favorire la conservazione e la consultazione delle biblioteche appartenen-

ti a enti e istituzioni ecclesiastiche, concordano sul principio che i beni librari di interesse storico (manoscritti, a stampa e su altri supporti) appartenenti ai medesimi enti e istituzioni rimangano nei rispettivi luoghi di conservazione.

2. Il Ministero e la C.E.I. concordano, inoltre, sulla necessità di assicurare ogni possibile intervento atto a garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e prevenzione contro il degrado degli edifici e dei fondi storici anteriori a 50 anni delle biblioteche appartenenti ai predetti enti e istituzioni.

3. Al fine di consentire ogni approfondimento scientifico e ogni intervento tecnico volti alla conservazione e alla tutela del relativo patrimonio, il Ministero e la C.E.I. si impegnano a concordare indirizzi e a definire strumenti omogenei in materia di inventariazione e catalogazione del materiale librario.

4. Al fine di garantire l'uniformità dei formati di descrizione catalografica, la diffusione delle informazioni bibliografiche e l'erogazione dei servizi, anche mediante l'integrazione dei sistemi, il Ministero e la C.E.I. concordano che – nel quadro dei processi di cooperazione tra biblioteche per quanto attiene l'informatizzazione – la rete italiana per le informazioni e i servizi bibliografici del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) costituisce il sistema di riferimento.

5. La collaborazione tra autorità ecclesiastiche e autorità civili si realizza attraverso convenzioni, finalizzate alla conservazione, consultazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico mediante attività di inventariazione, catalogazione, censimento, anche promuovendo appositi progetti.

Articolo 6

Interventi della Chiesa cattolica

1. L'autorità ecclesiastica si impegna: ad assicurare la conservazione e a disporre l'apertura alla consultazione delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche; ad assicurare l'inventariazione, la catalogazione nonché la revisione dei cataloghi esistenti; a favorire la consultazione attraverso l'erogazione dei servizi, quali le informazioni bibliografiche, le riproduzioni e il prestito, tutelando comunque il patrimonio raro e di pregio.

2. Un elenco, periodicamente aggiornato, delle biblioteche di particolare rilevanza esistenti nelle diocesi è trasmesso dalla C.E.I. al Ministe-

ro. L'elenco è integrato con l'indicazione delle biblioteche di particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita consacrata e a società di vita apostolica, segnalate alla C.E.I. dai rispettivi superiori maggiori. L'autorità ecclesiastica competente si impegna a dotare le biblioteche comprese nell'elenco: di apposito regolamento, approvato dalla medesima sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla C.E.I., che disciplini, tra l'altro, l'orario di apertura al pubblico; di personale qualificato; di inventari e di cataloghi aggiornati.

3. L'autorità ecclesiastica promuove attività sistematiche di censimento e aggiornamento dei dati relativi alle strutture e al patrimonio librario, al fine di verificare in modo continuativo lo stato di conservazione dei beni bibliografici e di tracciare o completare la mappa delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche presenti in Italia.

4. L'autorità ecclesiastica predispone una programmazione triennale, aggiornata annualmente, degli interventi e attività di cui al presente articolo, avendo cura di individuare ordini di priorità e di fornire progetti di massima con le relative previsioni di spesa, tenendo anche conto degli interventi in materia programmati dalle Regioni e dagli altri Enti locali. Tale programmazione deve essere contestualmente inviata alle competenti autorità pubbliche.

5. La C.E.I. destina alle biblioteche di cui al comma 2 specifici finanziamenti nell'ambito delle risorse disponibili.

Articolo 7

Interventi dello Stato

1. L'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria provvede alla costituzione di un gruppo permanente di lavoro, al quale partecipano due esperti dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), un esperto dell'Istituto centrale per la patologia del libro, due rappresentanti dell'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, due rappresentanti del Coordinamento degli assessori regionali alla cultura, tre rappresentanti della C.E.I., due rappresentanti dell'Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani (ABEI), due rappresentanti degli organismi di coordinamento dei superiori e delle superiore maggiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica.

2. Il gruppo permanente di lavoro di cui al comma 1, anche in attuazione degli orientamenti formulati dall'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571, svolge i seguenti compiti:

- a) coordina le richieste di intervento in favore delle biblioteche di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base della programmazione inviata dagli Ordinari diocesani competenti per territorio;
- b) individua le priorità, gli strumenti finanziari, nonché le strutture competenti per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a);
- c) formula pareri e proposte in ordine alla inventariazione, catalogazione, tutela del patrimonio librario (prevenzione, conservazione, restauro, decreti di vincolo, etc.) e formazione del personale.

3. In relazione alle problematiche e ai progetti concernenti l'inventariazione, la catalogazione e i censimenti, l'ICCU trasmette agli enti e alle istituzioni interessati le norme uniformi per il trattamento dei dati relativi al patrimonio librario (manoscritto, a stampa e su altro supporto).

4. La Commissione per la conservazione del patrimonio librario nazionale istituita presso l'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria fornisce le indicazioni tecnico-scientifiche relative alle problematiche e ai progetti relativi alla conservazione e alla tutela del patrimonio bibliografico.

Articolo 8

Interventi in collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato

1 Il Ministero e la C.E.I. collaborano nei seguenti settori:

- a) Beni librari di diocesi, parrocchie ed enti soppressi. I beni librari appartenenti a diocesi, a parrocchie o ad altri enti o istituzioni ecclesiastiche sopresse sono considerati, dall'autorità ecclesiastica e dall'autorità civile, in via prioritaria nei programmi di intervento per l'inventariazione e la catalogazione. Gli eventuali interventi di restauro e di trasferimento in deposito presso biblioteche ecclesiastiche, statali o di enti locali, sono valutati dal gruppo permanente di lavoro, di cui all'articolo 7, in relazione anche alla qualità e alla quantità del patrimonio storico conservato nelle biblioteche stesse.
- b) Tutela contro i furti e le alienazioni abusive. L'autorità ecclesiastica si impegna ad assicurare l'adozione di adeguate misure di sicurezza allo scopo di evitare furti e alienazioni abusive dei fondi storici an-

teriori a 50 anni di biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche. In particolare, promuove la catalogazione del materiale, adotta dispositivi di sicurezza, custodia e vigilanza e controlla che venga rispettata la normativa canonica e civile in materia di alienazione, trasferimento ed esportazione di beni culturali. L'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria si impegna ad adottare iniziative idonee, volte ad accelerare e coordinare l'inventariazione e la catalogazione, a sviluppare adeguatamente la rete nazionale informatica (SBN) e a raccorderla con le strutture informatiche degli organi ecclesiastici.

- c) **Vigilanza sul mercato antiquario.** L'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria mediante il gruppo permanente di lavoro, di cui all'articolo 7, si adopera per l'incremento dell'attività di vigilanza sul mercato antiquario, di concerto con le autorità regionali, anche attraverso i competenti organi di polizia giudiziaria, ai fini dell'applicazione della normativa italiana e comunitaria in materia. Le autorità ecclesiastiche prestano la propria collaborazione per il raggiungimento della medesima finalità.
- d) **Prestiti e mostre.** Le mostre che riguardino il patrimonio bibliografico di proprietà ecclesiastica possono essere organizzate mediante convenzioni tra le competenti amministrazioni ecclesiastiche e pubbliche, nel rispetto della normativa canonica e civile. Tali convenzioni prevedono anche la ripartizione degli oneri derivanti dall'organizzazione delle mostre, nonché la ripartizione delle entrate e dei diritti d'autore relativi ai cataloghi e a eventuali pubblicazioni.
- e) **Calamità naturali.** In caso di calamità naturali le autorità ecclesiastiche e civili collaborano per il sollecito accertamento dei danni, la valutazione delle priorità di intervento, nonché per il reperimento di mezzi e supporti tecnici e organizzativi necessari al deposito, sistemazione e restauro del materiale danneggiato.

2. Per favorire la formazione del personale addetto alle biblioteche ecclesiastiche la C.E.I. e il Ministero si impegnano a promuovere attività di formazione e corsi di aggiornamento, anche in coordinamento con quelli effettuati da altri enti, che sono realizzati congiuntamente dall'ABEI e dall'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria.

3. Per quanto riguarda le iniziative già avviate dall'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, viene assegnata priorità ai progetti di cui all'allegato A.

PARTE III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Attuazione della presente intesa

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, nell'emanare, secondo le rispettive competenze, indirizzi e direttive per l'attuazione della presente intesa, provvedono alla necessaria reciproca informazione e agli opportuni coordinamenti.

Articolo 10

Entrata in vigore

Le norme della presente intesa entrano in vigore in pari data:

- a) nell'ordinamento dello Stato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che approva l'intesa;
- b) nell'ordinamento della Chiesa con la pubblicazione nel Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana del decreto con il quale il Presidente della Conferenza medesima promulga l'intesa.

* * *

ALLEGATO A

1) *Censimento delle biblioteche ecclesiastiche.*

Per ampliare la conoscenza delle biblioteche ecclesiastiche, in relazione alla base dati dell'Anagrafe biblioteche italiane curata dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane (ICCU), e di quella dell'Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani (ABEI), sono stabilite iniziative comuni finalizzate all'integrazione delle basi dati, alla consultazione e interscambio dei dati, all'aggiornamento regolare delle informazioni. Tale finalità può essere perseguita mediante apposita convenzione.

2) *Censimento delle edizioni italiane del XVI secolo.*

Allo scopo di definire compiutamente il patrimonio bibliografico nazionale costituito dalle edizioni del secolo XVI si provvederà al recupe-

ro dei dati relativi alle predette edizioni conservate nelle biblioteche ecclesiastiche. L'opera di recupero terrà presente che dal catalogo di alcune biblioteche ecclesiastiche il Laboratorio per la bibliografia retrospettiva dell'ICCU già seleziona e censisce gli esemplari in esse conservati.

3) *Bibliografia dei manoscritti in alfabeto latino posseduti dalle biblioteche in Italia e censimento nazionale dei manoscritti.*

Allo scopo di definire e catalogare il patrimonio manoscritto nazionale si provvederà al recupero dei dati relativi al materiale conservato nelle biblioteche ecclesiastiche, le quali potranno utilizzare le procedure informatiche Bibman per la bibliografia dei manoscritti e la procedura Manus per la catalogazione uniforme dei manoscritti.

4) *Catalogo degli incunaboli.*

Saranno condotte a termine, anche dalle biblioteche ecclesiastiche, le attività di rilevazione dei dati curati dalla Biblioteca nazionale centrale di Roma, che riguardano gli incunaboli conservati in Italia.

5) *Censimento delle legature medievali.*

Il censimento delle legature medievali sarà condotto attraverso le attività di descrizione e di rilevamento fotografico presso tutte le biblioteche italiane, comprese quelle ecclesiastiche. L'autorità ecclesiastica e l'autorità civile collaboreranno alla migliore realizzazione del censimento e favoriranno le attività di valutazione del rischio relativo alla conservazione delle legature medievali nelle biblioteche ecclesiastiche.

Roma, 18 aprile 2000

Il Ministro
per i beni e le attività culturali
On. GIOVANNA MELANDRI

Il Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana
CAMILLO Card. RUINI

Decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione dell'Intesa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

D E C R E T A

Piena ed intera esecuzione è data all'intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 18 aprile 2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 2000

CIAMPI

AMATO
Presidente
del Consiglio dei Ministri

MELANDRI
Ministro
per i beni e le attività culturali

VISTO il Guardasigilli: FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2000

Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 296

Saluto e dichiarazione del Ministro per i beni e le attività culturali On. Giovanna Melandri

Eminenza Reverendissima!

Sono lieta di darLe il benvenuto in questa sede, e per un'occasione particolarmente felice e significativa, che segue di pochi anni un altro significativo evento: la firma, nel settembre del 1996, in questo stesso salone, dell'Intesa per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di proprietà ecclesiastica. Quel primo accordo ha dato avvio ad una stagione di intensa collaborazione tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza Episcopale Italiana ed ha portato al recupero e alla valorizzazione di beni culturali che sono patrimonio dell'umanità. Un esempio per tutti: il restauro della basilica di San Francesco ad Assisi.

Benché, oggi come allora, non ci siano nastri da tagliare, non mi sembra esagerato dire che l'accordo che ci accingiamo a sottoscrivere inauguri una nuova fase della cooperazione tra Stato e Chiesa, già così felicemente avviata, e anche, direi soprattutto, apra una prospettiva straordinaria alla ricerca storica, in Italia e nel mondo.

Gli archivi e le biblioteche ecclesiastici, appartengano essi a parrocchie, cattedrali, curie vescovili, conventi o monasteri, conservano uno straordinario patrimonio che nel nostro Paese, ancor più che nel resto dell'Europa, è indissolubilmente legato alla storia nazionale. Tutti noi siamo ben consapevoli del ruolo della Chiesa cattolica nella trasmissione della memoria e della tradizione dell'Occidente, e non solo. Nel nostro Paese, poi, anche i rapporti civili, le relazioni sociali, sono documentati dagli archivi della Chiesa: basti pensare che i momenti cruciali della vita quotidiana delle famiglie sono stati per lungo tempo annotati solo nei registri di matrimoni, battesimi e morte che, dopo il Concilio di Trento, le parrocchie hanno redatto e custodito. Perfino le più antiche testimonianze del volgare italiano sono legate a manoscritti e documenti connessi con la storia di istituzioni ecclesiastiche.

Eminenza Reverendissima, il patrimonio culturale di tutti i popoli, che è anche il bagaglio culturale di ogni persona, vive nei contenuti e nei valori che vengono trasmessi da una generazione all'altra. Ma non è solo la tutela fisica dei beni culturali ecclesiastici che ha ispirato l'articolo 12 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense, dal quale anche questa intesa discende.

Mi sembra infatti che l'obiettivo comune che ha ispirato il lavoro negoziale è anche la fruizione di una componente altamente significativa del patrimonio culturale nazionale. Io credo che dietro questo esercizio vi sia una visione più aperta e dinamica del ruolo dei beni culturali nella società moderna.

In questo senso, la nostra intesa servirà a favorire iniziative che permettano non solo la conservazione e la tradizione del patrimonio archivistico e bibliografico ecclesiastico, ma anche a favorirne la fruizione, con scambi di esperienze in materia di catalogazione, di applicazione delle tecnologie oggi disponibili, della formazione del personale.

È con questo intento che il documento tocca tutti gli aspetti di una attività di tutela correttamente impostata: l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio, il restauro, l'accesso al pubblico, la formazione del personale tecnico, il recupero del materiale illecitamente sottratto, la collaborazione in caso di calamità naturali.

Tengo a significarLe, signor Cardinale, l'alto apprezzamento del Governo italiano per il ruolo che la Chiesa ha svolto e svolge per la tutela del vastissimo patrimonio culturale ecclesiastico, e per gli impegni che assume con questa intesa per la conservazione e la consultazione degli archivi e delle biblioteche. Lo Stato italiano, e, dunque, il Ministero per i beni e le attività culturali, non mancherà di fornire il necessario apporto di consulenza tecnica, di impegnare le proprie scuole e centri di studio e di ricerca per la formazione del personale, di fornire anche il supporto del proprio contributo finanziario, nell'ambito dei limiti fissati dalla legge.

Eminenza reverendissima, il documento che oggi sottoscriviamo è, dunque, una importante premessa per porre un ulteriore, relevantissimo tassello all'impresa ambiziosa, che ci siamo proposti, di una completa conoscenza e di una ampia fruizione del patrimonio culturale.

Sono convinta che l'esserci oggi qui riuniti, abbia un alto significato: custodire la storia, la memoria del nostro Paese, nei suoi valori più alti, attraverso una collaborazione che ci immaginiamo sempre più feconda, nell'interesse non tanto delle istituzioni ma degli uomini che esse devono saper servire.

On. GIOVANNA MELANDRI

Saluto e dichiarazione del Presidente della C.E.I. Card. Camillo Ruini

Signor Ministro, gentili Signori!

A distanza di più di tre anni dalla firma della prima Intesa per la tutela dei beni culturali d'interesse religioso di proprietà ecclesiastica esprimo la mia viva soddisfazione per il fatto di trovarmi oggi a sottoscrivere con il Ministro per i beni e le attività culturali, onorevole Giovanna Melandri, una seconda Intesa, specificamente riferita agli archivi d'interesse storico e alle biblioteche appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

In questo momento desidero esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che da parte statale e da parte ecclesiastica hanno collaborato alla preparazione della nuova Intesa, che segna un ulteriore significativo sviluppo nell'attuazione dell'art. 12 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense.

Con l'atto che oggi si compie assolviamo un debito, dando compimento a un desiderio espresso negli anni '60 da illustri esponenti della cultura italiana, prontamente raccolto da coloro che con lungimiranza prepararono la revisione del Concordato.

La seconda Intesa che ho l'onore di firmare identifica iniziative concrete per favorire la conservazione e il pubblico godimento del patrimonio di documenti raccolti negli archivi e nelle biblioteche ecclesiastiche. Gli archivi e le biblioteche ecclesiastiche sono istituzioni assai note agli studiosi perché tradizionalmente svolgono una funzione di fondamentale importanza al servizio dello studio della storia religiosa e civile.

Stato e Chiesa Cattolica, ciascuno nel proprio ambito, da tempo dedicano a tali istituzioni culturali discrete risorse e, sia pure in modo informale, collaborano attivamente, in un clima di fiducia e di stima che ha consentito, tra l'altro, di realizzare progetti ambiziosi, come la "Guida degli Archivi diocesani d'Italia" in tre volumi.

Con la firma dell'Intesa si compie un significativo passo avanti: dalla collaborazione semplicemente informale, e quindi condizionabile da situazioni locali e personali, si passa alla collaborazione strutturata mediante uno strumento giuridico bilaterale; ciò consentirà agli enti ecclesiastici e agli organi ministeriali di collaborare in modo ordinato su tutto il territorio nazionale, affrontando organicamente i problemi direttamente e indirettamente collegati alla conservazione e

alla consultazione e, per quanto possibile, programmando gli interventi.

Non posso nascondere la mia soddisfazione per questa seconda Intesa anche per una ragione interna alla vita della Chiesa che è in Italia; per la materia che tocca, l'Intesa è destinata a favorire il "progetto culturale" al quale le diocesi italiane stanno ispirando la propria azione pastorale e, soprattutto, consentirà di soddisfare in modo più ampio e appropriato le esigenze degli studiosi italiani e stranieri e di qualificare il dialogo tra Chiesa e centri accademici, un dialogo che corrisponde alle indicazioni del Concilio Vaticano II e ai desideri del Papa Giovanni Paolo II e già di Papa Paolo VI di venerata memoria.

L'auspicio che in questo momento desidero esprimere è che la collaborazione tra la Chiesa Cattolica e lo Stato cresca ancora e possa estendersi anche ad altri temi di grande rilevanza, come la tutela e la valorizzazione dei beni culturali considerati in tutte le loro articolazioni.

Vi sono problemi urgenti e complessi come l'inventariazione dei beni artistici e storici e dei beni architettonici, la creazione e la gestione dei musei diocesani, le iniziative di conservazione e di restauro dei beni artistici e storici oltre che dei beni architettonici, le diverse forme con cui tale vastissimo patrimonio viene valorizzato, come le mostre e la fruizione turistica. Si tratta di questioni di grande rilevanza, che potranno essere affrontate se la collaborazione tra Stato e Chiesa si svilupperà ulteriormente in modo deciso e regolato, nella prospettiva europea e aprendo opportunità di collaborazione anche ai privati.

A Lei Signor Ministro e a tutti gli intervenuti rinnovo il mio cordiale saluto e vivo ringraziamento per il concreto impegno di collaborazione, certamente giovevole alla vita religiosa e culturale in Italia.

CAMILLO Card. RUINI

Comunicato stampa

Oggi, 18 aprile 2000, presso la sede del Ministero per i beni e le attività culturali in via del Collegio Romano, il Ministro per i beni e le attività culturali Onorevole Giovanna Melandri e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana Cardinale Camillo Ruini hanno firmato un'Intesa che specifica le forme della collaborazione tra Stato e Chiesa Cattolica in vista della conservazione e consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

L'Intesa, che fa seguito a quella sottoscritta il 13 settembre 1996 dal Ministro Walter Veltroni e dallo stesso Card. Camillo Ruini, dà attuazione all'articolo 12, numero 1, comma terzo dell'Accordo del 18 febbraio 1984, che ha apportato modificazioni al Concordato Lateranense.

L'elaborazione dell'Intesa è frutto di una trattativa che si è sviluppata, in una prima fase, nel 1994 e, in una seconda e conclusiva, nel 1998; essa è stata grandemente agevolata dalla più che decennale collaborazione tra le associazioni ecclesiastiche degli archivisti e dei bibliotecari – A.A.E. e A.B.E.I. – e gli organi centrali del Ministero per i beni e le attività culturali competenti in materia.

L'Intesa è distinta in tre parti e reca un allegato: la prima parte, in quattro articoli, è dedicata agli archivi; la seconda, in quattro articoli, è dedicata alle biblioteche; la terza parte, in due articoli, contiene disposizioni per l'attuazione e l'entrata in vigore dell'Intesa.

Gli scopi dell'Intesa sono due: agevolare le iniziative che consentano la conservazione dei materiali d'archivio e il patrimonio librario, e creare le condizioni per ampliare ulteriormente la consultazione degli archivi e delle biblioteche ecclesiastiche. Buona parte degli archivi e delle biblioteche ecclesiastiche sono già aperte e funzionanti: l'Intesa, perciò, si propone di estendere e di rendere più agevole la consultazione degli archivi e delle biblioteche già aperte al pubblico e di facilitare l'apertura di quelle che non lo sono ancora.

Le due parti dell'intesa precisano alcuni principi generali ai quali, in concreto si ispira la collaborazione tra Stato e Chiesa, gli impegni della Chiesa, quelli dello Stato, le iniziative da realizzare in comune, alcune situazioni specifiche per le quali è necessaria una particolare cura, gli strumenti di attuazione dell'Intesa stessa.

I destinatari principali dell'Intesa, oltre agli archivisti e ai bibliotecari, sono i ricercatori e gli studiosi e, in particolare, gli storici, le cui esigenze potranno in futuro essere meglio soddisfatte grazie alle iniziative previste dall'Intesa stessa.

Gli archivi ecclesiastici di interesse storico sono numerosi e sono presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale; essi conservano documenti di fondamentale importanza, in quanto espressione e strumenti al diretto servizio delle rispettive istituzioni; sono perciò istituzioni culturali di primaria rilevanza, in quanto la documentazione in essi custodita è essenziale per la conoscenza della storia religiosa e civile.

Si stima che in Italia gli archivi di proprietà ecclesiastica siano 100.000 e che, tra essi, quelli storici di particolare interesse siano almeno 30.000: circa 320 sono archivi diocesani, 26.000 parrocchiali, 1600 appartengono a capitoli, seminari e altri enti come le confraternite e le associazioni; 1200 sono quelli di pertinenza delle comunità religiose.

Anche le biblioteche ecclesiastiche sono numerose, tipologicamente diversificate e diffuse su tutto il territorio nazionale. Si stima che le più significative tra esse siano circa 5.500.

Roma, 18 aprile 2000

L'UFFICIO NAZIONALE
PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI

Regolamento esecutivo delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della C.E.I. per i beni culturali ecclesiastici

Il Regolamento esecutivo delle Norme per i contributi finanziari della C.E.I. a favore dei beni culturali ecclesiastici attualmente in vigore è stato approvato dalla Presidenza della C.E.I. il 23 settembre 1996 (cf Notiziario CEI/1996, pp. 226-233).

L'esperienza dei primi quattro anni di applicazione e le modifiche apportate alle Norme dalla XLVII Assemblea Generale del 22 - 26 maggio 2000 (cf Notiziario CEI/2000, pp. 151-156) hanno suggerito alcune modifiche.

La Presidenza della C.E.I. il 13 giugno 2000 ha approvato le modifiche al "Regolamento" che intendono recepire le modifiche apportate alle Norme (ora Disposizioni), introdurre sistematicamente la disposizione che prevede il criterio della rendicontazione delle spese sostenute con il contributo della C.E.I., rendere più chiaro il senso delle disposizioni e semplificare le procedure, identificare in maniera esplicita gli enti destinatari dei contributi, introdurre ex novo disposizioni relative ai contributi per il restauro di organi a canne e per il sostegno di iniziative per la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto, introdurre alcune specificazioni relativamente agli impianti di sicurezza.

Allo scopo di facilitare la consultazione si pubblica il testo integrale del "Regolamento".

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1

Destinazione dei contributi

1. I contributi finanziari per interventi a favore dei beni culturali ecclesiastici sono erogati dalla C.E.I. agli Ordinari diocesani soltanto ai seguenti enti ecclesiastici: diocesi, abbazia e prelatura territoriale, chiesa cattedrale, capitolo, parrocchia, seminario, ente chiesa e santuario.
2. Agli istituti di vita consacrata e alle società di vita apostolica che siano civilmente riconosciuti possono essere erogati contributi per le iniziative di cui all'art. 1, n. 3, lettera c), limitatamente agli archivi genera-

lizi e provinciali e alle biblioteche di particolare rilevanza, che siano aperti al pubblico.

3. Per quanto riguarda le opere di restauro e consolidamento statico di edifici di culto, fermo restando che per ogni edificio o complesso monumentale può essere concesso un unico contributo, sono ammessi a contributo anche interventi non ancora iniziati su parti ben definite di progetti generali di cui già sia avviata la realizzazione.

ART. 2

Commissione per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici

1. La Commissione prevista dall'art. 5 delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della C.E.I. per i beni culturali ecclesiastici è composta da un Vescovo presidente, nominato dal Consiglio Episcopale Permanente, dal direttore dell'Ufficio nazionale per i beni culturali della C.E.I., e da altri 5 membri nominati dalla Presidenza della C.E.I. La Commissione dura in carica per un quinquennio.

ART. 3

Spesa massima ammessa a contributo

1. Per le iniziative di cui all'art. 1, n. 3, lett. a), b), c) delle Disposizioni non sono prefissati limiti di spesa.

2. La spesa minima e la spesa massima ammesse a contributo per l'acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia, di cui all'art. 1, n. 3, lett. d) delle Disposizioni, sono stabilite rispettivamente in 200 milioni e in 1 miliardo.

3. La spesa massima ammessa a contributo per il restauro e il consolidamento statico di edifici di culto, di cui all'art. 1, n. 3, lett. e) delle Disposizioni, è stabilita in lire 1 miliardo; non sono ammesse a contributo opere il cui costo totale è inferiore a 100 milioni.

4. La spesa massima ammessa a contributo per il restauro di organi a canne, di cui all'art. 1, n. 3, lett. f) delle Disposizioni, è stabilita in 400 milioni.

ART. 4

Ammontare dei contributi

1. I contributi della C.E.I. per i beni culturali sono concessi negli importi seguenti:

a) per l'inventariazione informatizzata: lire 2 milioni e 500 mila per ogni ente; per l'acquisto di apparecchiature informatiche: lire 15 milioni per ogni diocesi;

b) per l'installazione di impianti di sicurezza - antifurto: nella misura non superiore a lire 30 milioni per ciascuna diocesi ogni anno;

c) per la conservazione e la consultazione di archivi e biblioteche diocesane e la promozione di musei diocesani o di musei di interesse diocesano, nonché di archivi e biblioteche appartenenti a istituti di vita consacrata e a società di vita apostolica: lire 20 milioni per ente ogni anno;

d) per l'acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia: un contributo non superiore al 30% della spesa ammissibile;

e) per il restauro e il consolidamento statico di edifici di culto: un contributo non superiore al 30% della spesa ammissibile;

f) per il restauro di organi a canne: un contributo non superiore al 30% della spesa ammissibile, fino a un massimo di tre interventi per diocesi;

g) i contributi a favore di iniziative aventi come scopo la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto promosse dalle diocesi mediante volontari associati: nella misura non superiore a 30 milioni di lire per diocesi;

h) i contributi a favore delle iniziative di livello nazionale promosse dall'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della C.E.I.: nella misura non superiore a 800 milioni di lire.

ART. 5

Formulazione dei progetti in sede diocesana

1. I progetti per la conservazione dei beni culturali nascono in sede diocesana dalla convergenza e dal dialogo tra l'ente interessato, l'incaricato diocesano per i beni culturali ecclesiastici, i progettisti scelti di comune accordo e gli esperti.

2. L'istruttoria preliminare è compiuta in sede diocesana (Ufficio per i beni culturali, Commissione diocesana per l'arte sacra e i beni culturali, Ufficio amministrativo), con l'eventuale consulenza dell'incaricato regionale e fa riferimento alle Norme C.E.I. del 1974 e agli Orientamenti C.E.I. del 1992.

3. L'incarico formale di progettazione, in termini e limiti precisi, deve essere dato per iscritto a persona o, nel caso del restauro di organi a canne, a impresa di provata competenza, dopo una prudente verifica del comune accordo sugli elementi essenziali dell'intervento.

4. Questo iter progettuale deve risultare chiaramente dalla relazione dell'Ordinario diocesano, che viene inviata alla C.E.I. come premessa indispensabile per l'esame della Commissione per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici.

ART. 6

Domande di contributo – Documentazione

1. L'Ordinario diocesano che intende avvalersi del contributo C.E.I. per le iniziative di cui all'art. 1, n. 3 delle Disposizioni deve presentare la richiesta esclusivamente mediante gli appositi moduli predisposti dall'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici, compilati in tutte le loro parti. La domanda e gli allegati – con la relazione vistata dall'incaricato regionale - sono inviati alla C.E.I., in unica copia, che non sarà restituita; una seconda copia viene trasmessa all'incaricato regionale.

2. Per quanto riguarda l'inventariazione informatizzata, deve essere allegata all'istanza la seguente documentazione:

a) nel caso che l'inventario non sia ancora iniziato o sia stato iniziato ma non completato, una relazione dell'Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, da cui risulti:

- la proprietà dei beni da inventariare;
- il programma temporale, locale e finanziario;
- il nominativo del responsabile diocesano e del responsabile scientifico con le rispettive qualifiche;
- l'elenco degli operatori, compresi i fotografi, con le rispettive qualifiche.

b) Nel caso che l'inventario sia già stato ultimato,

- una relazione dell'Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, da cui risulti la proprietà dei beni inventariati e la data di fine lavori;
- una copia del verbale di consegna alla competente Soprintendenza, vistata dal funzionario competente della Soprintendenza stessa;
- una copia dell'inventario informatico per l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della C.E.I.

Per quanto riguarda la richiesta del contributo destinato all'acquisto di apparecchiature informatiche, deve essere allegato all'istanza il preventivo di spesa che specifichi tipo, marca, modello e costo di ciascun componente; tale preventivo dovrà essere approvato dal Servizio informatico della C.E.I., che certificherà la rispondenza ai requisiti richiesti.

In alternativa, la diocesi può acquistare le apparecchiature tramite accordi quadro in essere o da stipulare tra il Servizio informatico

della C.E.I e primari produttori; in tale caso il Servizio Informatico della C.E.I invierà le apparecchiature medesime già configurate, installate, pronte per essere utilizzate e ne garantirà la rispondenza ai requisiti richiesti.

3. Per quanto riguarda la dotazione di impianti di sicurezza - antifurto, deve essere allegata all'istanza:

- una relazione dell'Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, da cui risulti l'elenco degli edifici interessati, l'indicazione della proprietà e la specifica motivazione dell'intervento;
- il preventivo di spesa comprendente tipo, marca, modello, prezzi unitari e quantità dei materiali da impiegare;
- lo schema grafico dell'impianto da realizzare;
- il rendiconto analitico relativo alle spese effettivamente sostenute con il contributo dell'anno finanziario precedente.

4. Per quanto riguarda la conservazione e la consultazione di archivi e di biblioteche diocesane e la promozione di musei diocesani o di musei di interesse diocesano, devono essere allegati all'istanza:

- una relazione dell'Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, da cui risulti l'elenco degli enti interessati, la dichiarazione di proprietà, il nominativo del responsabile di ciascuno di essi;
- una dichiarazione attestante l'attività svolta dall'ente interessato;
- lo statuto o il regolamento di ciascun ente;
- una relazione sulla destinazione specifica del contributo, che deve essere limitata all'attività ordinaria dell'ente;
- il rendiconto analitico relativo alle spese effettivamente sostenute con il contributo dell'anno finanziario precedente.

Analoga documentazione deve essere prodotta dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica che presentano istanza.

5. Per quanto riguarda l'acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia, deve essere allegata all'istanza:

- una relazione dell'Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, dalla quale risulti la necessità dell'iniziativa, il rilevante interesse artistico e storico del bene, la futura destinazione del bene;
- la scheda catastale, tecnica, storica;
- la documentazione fotografica a colori relativa all'edificio interessato all'acquisto;
- i preliminari dell'atto di compravendita con il relativo importo e le condizioni dell'acquisto;
- il piano finanziario documentato.

Per ogni esercizio finanziario può essere ammessa a finanziamento una sola domanda di contributo per ciascuna diocesi.

6. Per quanto riguarda iniziative di restauro e consolidamento statico di edifici di culto, deve essere allegata all'istanza:

- una relazione dell'Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, dalla quale risulti la proprietà del bene;
- la documentazione grafica e fotografica a colori;
- le tavole di rilievo architettonico e materico;
- una relazione storica;
- i disegni di progetto, nel numero e secondo le scale consegnati alla competente Soprintendenza o all'organo di controllo equivalente;
- la relazione tecnico-illustrativa del progetto, firmata dal progettista;
- il computo metrico estimativo delle voci ammesse a contributo con il relativo quadro economico (IVA e spese tecniche incluse);
- il piano finanziario preventivo completo e documentato;
- copia del nulla osta rilasciato dalla competente Soprintendenza o dall'organo di controllo equivalente.

7. In relazione all'art. 1, n. 6 delle Disposizioni, le domande di contributo integrativo riguardanti il restauro e il consolidamento statico di edifici di culto, redatte su modulo C.E.I., devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- una relazione tecnico-illustrativa, volta a dimostrare la concreta motivazione del contributo integrativo;
- una documentazione grafica e fotografica a colori, che metta in evidenza le modifiche dell'intervento;
- il computo metrico estimativo diretto a documentare la maggior spesa occorrente.

8. Per quanto riguarda il restauro di organi a canne, deve essere allegata all'istanza:

- una relazione dell'Ordinario diocesano o da lui vistata, dalla quale risulti la necessità dell'intervento e la proprietà ecclesiastica dello strumento;
- la documentazione fotografica a colori;
- la relazione sullo stato di fatto;
- la descrizione tecnica dello strumento e la relazione storica;
- la relazione tecnico-illustrativa del progetto a firma di qualificata impresa organaria;
- il preventivo analitico di spesa riguardante gli elementi essenziali per il funzionamento dell'organo;

- il piano finanziario preventivo completo e documentato;
 - copia del nulla osta della Soprintendenza o dell'organo di controllo equivalente.
9. Per quanto riguarda i contributi a sostegno di iniziative per la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto promosse dalle diocesi mediante volontari associati, deve essere allegata all'istanza:
- una relazione dell'Ordinario diocesano o da lui vistata, con la descrizione delle attività che si intendono svolgere;
 - l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione;
 - l'elenco nominativo dei volontari associati;
 - il nominativo e l'indirizzo del responsabile dell'associazione;
 - la descrizione dettagliata dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, con il relativo preventivo analitico di spesa;
 - la convenzione tra la diocesi, gli altri enti ecclesiastici interessati e l'associazione;
 - negli anni successivi al primo, la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute con il contributo dell'anno finanziario precedente.

ART. 7

Esame in sede C.E.I. delle domande di contributo e della documentazione progettuale

1. La Commissione per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici esamina i progetti presentati tenendo conto, in particolare, delle Disposizioni di cui ai nn. 14-16 delle Norme C.E.I. del 1974 e al n. 32 degli Orientamenti C.E.I. del 1992, e propone l'entità del contributo.
2. I rapporti con le diocesi, sia in fase istruttoria che per eventuali integrazioni della documentazione progettuale, suggerimenti od osservazioni della Commissione, vengono tenuti dall'Ufficio nazionale esclusivamente con l'Ordinario diocesano.
3. L'Ufficio nazionale sottopone periodicamente alla Presidenza della C.E.I. l'elenco dei progetti ammessi dalla Commissione.

ART. 8

Decreto di assegnazione dei contributi

1. L'assegnazione dei contributi di cui all'art. 1, n. 3, lett. a), b), c) del-

le Disposizioni viene comunicata agli Ordinari diocesani interessati mediante decreto del Presidente della C.E.I.

2. L'assegnazione dei contributi di cui all'art. 1, n. 3, lett. d), e), f), g) delle Disposizioni viene comunicata dalla Segreteria Generale della C.E.I. agli Ordinari diocesani interessati.

3. Ottenuta la risposta dell'Ordinario con l'accettazione della proposta di cui al precedente paragrafo, il Presidente della C.E.I. dispone il contributo mediante decreto.

4. Per le pratiche riguardanti i progetti di cui all'art. 1, n. 3, lett. d), e), f), g) delle Disposizioni, gli Ordinari diocesani interessati sono tenuti a rispondere entro il termine di tre mesi, utilizzando i moduli di accettazione della proposta C.E.I. predisposti dall'Ufficio nazionale.

5. Per le pratiche riguardanti i progetti di cui all'art. 1, n. 3, lett. e), f) delle Disposizioni, gli Ordinari diocesani interessati sono tenuti, oltre all'accettazione della proposta C.E.I., all'impegno di dare inizio ai lavori entro otto mesi dalla data del decreto e di concluderli nei successivi tre anni.

6. La scadenza del termine senza che siano iniziati i lavori determina l'annullamento dell'impegno della C.E.I.

7. Il mancato invio alla C.E.I. della documentazione finale dei lavori costituisce motivo per l'interruzione dell'impegno assunto dalla C.E.I.

8. L'eventuale proroga dei tempi deve essere richiesta dall'Ordinario diocesano almeno due mesi prima della scadenza; essa può essere concessa con decreto del Presidente della C.E.I.

9. I decreti di cui al presente articolo sono inviati all'Ordinario diocesano interessato; copia degli stessi viene inviata anche all'incaricato regionale.

ART. 9

Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi sono erogati dopo il decreto di assegnazione in unica soluzione nei casi previsti dall'art. 1, n. 3, lett. b), c), d), g).

2. Per il restauro e il consolidamento statico di edifici di culto e il restauro di organi a canne, i contributi sono erogati a domanda, da inoltrarsi al-

la C.E.I. dopo il decreto di assegnazione, in due rate uguali, pari al 50% del contributo assegnato, all'inizio effettivo e al collaudo dei lavori.

3. I contributi per l'inventario informatizzato vengono erogati in quattro rate: all'inizio delle operazioni di inventariazione: 500 mila lire per ente; a effettiva consegna di un numero rilevante di schede e loro convalida formale: 250 mila lire per ente; a consegna della metà delle schede e loro convalida formale: 500 mila lire per ente; a consegna della seconda metà delle schede e loro convalida formale: un milione e 250 mila lire per ente.

4. I contributi sono accreditati tramite bonifico bancario su apposito conto corrente della diocesi richiedente, anche se destinati a favore di enti non soggetti alla giurisdizione del Vescovo competente per territorio.

ART. 10

Documentazione per la riscossione dei contributi

1. Alle domande di liquidazione, di cui all'articolo precedente, deve essere allegata la documentazione sotto elencata:

a) per la riscossione dei contributi destinati all'inventario informatizzato:

- all'inizio delle operazioni di inventariazione, una dichiarazione di inizio lavori vistata dall'incaricato regionale;
- alla seconda rata, un numero significativo di schede;
- alla terza rata, la metà delle schede;
- a conclusione delle operazioni di inventariazione, una dichiarazione di fine lavori vistata dall'incaricato regionale; una dichiarazione di avvenuta consegna alla competente Soprintendenza di copia dell'inventario informatico; una copia del medesimo per l'Ufficio nazionale per i beni culturali della C.E.I.; il rendiconto delle spese sostenute con il contributo della C.E.I.;
- per la riscossione del contributo destinato all'acquisto di apparecchiature informatiche, copia della fattura che dimostri l'avvenuto acquisto e pagamento in corrispondenza con il preventivo approvato dal Servizio Informatico della C.E.I.;

b) per la riscossione dei contributi destinati all'acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia:

- una copia dell'atto di acquisto, ove non sia già stata allegata;

c) per la riscossione dei contributi destinati al restauro e al consolidamento statico di edifici di culto:

- all'inizio effettivo dei lavori, una copia della concessione comunale o documento equivalente; una copia del contratto di appalto con l'impresa esecutrice dei lavori; una copia del certificato di inizio lavori, firmato dal direttore dei lavori e vistato dall'Ordinario diocesano e dall'incaricato regionale;
- alla conclusione dei lavori, lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, firmato dal direttore dei lavori e vistato dall'Ordinario diocesano e dall'incaricato regionale; il verbale di visita dell'incaricato regionale; la documentazione fotografica a colori;

d) per la riscossione dei contributi destinati alle iniziative riguardanti gli impianti di sicurezza - antifurto, la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto promosse dalla diocesi mediante volontari associati, la conservazione e la consultazione di archivi e biblioteche e la promozione di musei diocesani o di musei di interesse diocesano, è sufficiente la documentazione allegata alla domanda di contributo;

e) per la riscossione dei contributi destinati al restauro di organi a canne:

- all'inizio effettivo dei lavori, la dichiarazione di inizio lavori firmata dall'Ordinario diocesano e vistata dall'incaricato regionale;
- a conclusione dei lavori, la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori firmata dall'Ordinario diocesano e vistata dall'incaricato regionale; la documentazione fotografica a colori dell'opera eseguita e la documentazione della spesa effettivamente sostenuta (copia delle fatture).

ART. 11

Oneri di gestione

1. Gli oneri di gestione della Commissione per la valutazione dei progetti, comprese le spese sostenute dagli incaricati regionali, sono a carico della quota di interessi maturati sul fondo annualmente stanziato dalla C.E.I.

Rendiconto, previsto dall'art. 44 della legge n. 222, circa l'utilizzo delle somme IRPEF pervenute all'I.C.S.C. e alla C.E.I. nell'anno 1999

L'articolo 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dispone che la Conferenza Episcopale Italiana trasmetta annualmente all'autorità statale competente il rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma", della stessa legge e lo pubblichi nel Notiziario ufficiale della stessa Conferenza.

In adempimento a tale disposizione, si pubblica il rendiconto relativo all'anno 1999, con allegate alcune annotazioni illustrative, inviato con lettera n. 884/00 del 14 luglio 2000, dal Presidente della C.E.I., Card. Camillo Ruini, al Ministro dell'Interno, On. Avv. Enzo Bianco.

Nell'indicare i singoli dati si segue l'ordine delle lettere del comma secondo dell'art. 44:

* *Lettera a)* - Numero dei sacerdoti a favore dei quali si è provveduto nell'anno 1999:

- sacerdoti abili a prestare un servizio a tempo pieno in favore delle diocesi n. 36.503
- sacerdoti non abili a prestare un servizio a tempo pieno in favore delle diocesi n. 3.290

* *Lettera b)* - Somma stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per il dignitoso sostentamento dei sacerdoti (al netto dei contributi previdenziali dovuti al Fondo Clero dell'INPS e al lordo delle ritenute fiscali):

- sacerdoti abili a prestare un servizio a tempo pieno:
da un minimo di £. 18.816.000 (£. 1.568.000 mensili x 12 mensilità)
ad un massimo di £. 35.044.800 (£. 2.920.400 mensili x 12 mensilità)
- sacerdoti non abili a prestare un servizio a tempo pieno:
sacerdoti: £. 25.166.400 (£. 2.097.200 mensili x 12 mensilità)
Vescovi emeriti: £. 30.576.000 (£. 2.548.000 mensili x 12 mensilità)

* *Lettera c)* - Ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento del clero:

- erogazioni liberali pervenute all'Istituto Centrale per il sostentamento del clero e deducibili a termini dell'art. 46 £. 41.433.100.366
- importo destinato dalla C.E.I. a valere sull'anticipo dell'8 per mille IRPEF £. 485.000.000.000

* *Lettera d)* - Numero dei sacerdoti a cui è stata assicurata l'intera remunerazione: n. 113

* *Lettera e)* - Numero dei sacerdoti a cui è stata assicurata un'integrazione: n. 36.296

* *Lettera f)* - Ammontare delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali operati ai sensi dell'art. 25:

- ritenute fiscali £. 111.942.637.715
- contributi previdenziali £. 28.742.392.048

* *Lettera g)* - Interventi finanziari dell'Istituto Centrale a favore dei singoli Istituti per il sostentamento del clero £. 461.129.498.394

* *Lettera h)* - Interventi operati per le altre finalità previste dall'art. 48:

1. ESIGENZE DI CULTO DELLA POPOLAZIONE.

La somma destinata a questa finalità è stata pari a £. 711.666.178.880.

In particolare, essa è stata così ripartita:

- per la costruzione di nuovi edifici di culto e centri parrocchiali: £. 118 miliardi;
- alle diocesi, per il sostegno delle attività di culto e pastorale: £. 229.100.000.000;
- per interventi di rilievo nazionale definiti dalla C.E.I.: £. 58.566.178.880;
- per la costruzione di case canoniche nel Mezzogiorno d'Italia: £. 30 miliardi;
- per la salvaguardia dei beni culturali ecclesiastici: £. 120 miliardi;
- per il "fondo speciale" finalizzato alla promozione della catechesi e dell'educazione cristiana: £. 130 miliardi;
- per l'attività dei Tribunali ecclesiastici regionali per le cause matrimoniali: £. 8 miliardi;
- per interventi a favore dell'assistenza domestica per il clero: £. 1 miliardo;
- per la costituzione di un "fondo di riserva" presso la Conferenza Episcopale Italiana: £. 17 miliardi.

2. INTERVENTI CARITATIVI IN ITALIA E NEI PAESI DEL TERZO MONDO.

La somma destinata a questa finalità è stata pari a £. 265.600.000.000.

In particolare, essa è stata così ripartita:

- alle diocesi, per interventi caritativi a favore della collettività nazionale: £. 132.600.000.000;
- per interventi caritativi di rilievo nazionale definiti dalla C.E.I.: £. 8 miliardi;
- per interventi caritativi a favore di paesi del terzo mondo: £. 125 miliardi.

ANNOTAZIONI

L'art. 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222 dispone che "la Conferenza Episcopale Italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 [e 50, terzo comma]", e indica gli elementi che "tale rendiconto deve comunque precisare".

SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO.

1. Quanto al dato di cui alla lett. a) dell'art. 44, comma secondo

Il numero di 39.793 (36.503 + 3.290) individua i sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento nel corso del 1999, compresi coloro che tra il 2 gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno sono deceduti.

I primi (36.503) sono coloro che hanno avuto titolo ad una remunerazione per il ministero svolto a tempo pieno in servizio delle diocesi (cf. art. 24); i secondi (3.290) sono coloro a cui si è provveduto a titolo di previdenza integrativa (cf. art. 27, comma primo), non potendo essi più svolgere un servizio a tempo pieno.

2. Quanto ai dati di cui alla lettera b).

L'esistenza di un importo minimo e di un importo massimo di remunerazione assicurato ai sacerdoti deriva dalle scelte operate nella definizione del sistema remunerativo.

A ciascun sacerdote spetta un numero X di punti; ogni anno la C.E.I. determina il valore monetario del singolo punto (per il 1999: £. 19.600); la remunerazione assicurata corrisponde al prodotto del numero dei punti per il valore del punto.

Il numero dei punti varia in concreto per ciascun sacerdote, perché a partire da un numero-base uguale per tutti (nel 1999: 80 punti mensili) sono attribuiti punti ulteriori (fino a un massimo di 141 punti mensili) al verificarsi di circostanze previste dalla normativa data dalla C.E.I. ai sensi dell'art. 75 della legge n. 222/1985 e secondo gli indirizzi del can. 281 del codice di diritto canonico (oneri particolari connessi con l'esercizio di taluni uffici; anzianità nell'esercizio del ministero sacerdotale; spese per alloggio in mancanza di casa canonica; condizioni di speciale difficoltà).

3. Quanto ai dati di cui alla lettera c).

Le offerte deducibili, previste dall'art. 46, destinate al sostentamento del clero cattolico nel 1999, sono state pari a £. 41.433.100.366.

Si tratta dell'importo complessivo delle erogazioni liberali versate nel corso del 1998 dai donanti sui conti correnti postale e bancari dell'Istituto Centrale oppure presso gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero all'uopo delegati, del quale l'Istituto Centrale ha avuto conoscenza esauriente soltanto dopo la chiusura dell'esercizio 1998, al ricevimento delle rendicontazioni degli enti collettori; conseguentemente detto importo è stato destinato al sostentamento del clero nell'esercizio successivo (1999).

La somma di £. 485.000.000.000 corrisponde all'importo trasmesso dalla C.E.I. all'Istituto Centrale prelevandolo dal versamento complessivo di £. 1.462.266.178.880 effettuato dallo Stato nell'anno 1999 ai sensi degli ultimi due commi dell'art. 47.

Nel corso dell'anno 1999 dovevano, infatti, essere corrisposti alla C.E.I.:

- a) entro il mese di gennaio, il conguaglio dell'anticipo ricevuto per l'anno finanziario 1996;
- b) entro il mese di giugno, la terza e ultima quota del conguaglio rateizzato, relativo agli anni 1990, 1991 e 1992 (cf. art. 2, comma 180 della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
- c) sempre entro il mese di giugno, a titolo di anticipo, la somma spettante alla Chiesa sulla base delle dichiarazioni relative al terzo periodo d'imposta precedente (dichiarazioni presentate nel 1996 per i redditi del 1995).

Di fatto:

- per il titolo di cui alla lettera a), la C.E.I. ha ricevuto la somma di £. 92.990.878.270;
- per il titolo di cui alla lettera b), la C.E.I. ha ricevuto la somma di £. 273.536.675.000;
- per il titolo di cui alla lettera c), la C.E.I. ha ricevuto la somma di £. 1.043.582.097.450;
- a titolo di conguaglio definitivo per gli anni 1993, 1994 e 1995, la C.E.I. ha ricevuto la somma di £. 52.156.528.160.

4. Quanto ai dati di cui alle lettere d) ed e).

Come è noto, il nuovo sistema di sostentamento del clero cattolico è impostato secondo i seguenti criteri:

A) I sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi "comunicano annualmente all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero:

- a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;
- b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti” (art. 33).

B) “L’Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell’art. 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza Episcopale Italiana a norma dell’articolo 24, primo comma, l’Istituto stabilisce l’integrazione spettante, dandone comunicazione all’interessato” (art. 34, comma primo).

C) “Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all’integrazione di cui all’art. 34 con i redditi del loro patrimonio.

Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all’Istituto Centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita” (art. 35, comma primo e secondo).

In pratica possono dunque verificarsi tre situazioni:

- Taluni sacerdoti non ricevono alcuna remunerazione dall’ente ecclesiastico, perché questo è impossibilitato a intervenire in loro favore per mancanza totale di mezzi; se il sacerdote non ha altre entrate computabili, gli si deve l’intera remunerazione.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 113.

- Altri sacerdoti ricevono una remunerazione da enti ecclesiastici o godono di altre entrate computabili; se con queste risorse non raggiungono la misura di remunerazione loro attribuita (cf. quanto annotato più sopra alla lettera B.) hanno diritto di ricevere una integrazione fino alla concorrenza di tale misura.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 36.296.

- Altri sacerdoti, infine, che ricevono una remunerazione da enti ecclesiastici o godono di altre entrate computabili, raggiungono con questi apporti o addirittura superano la misura di remunerazione loro attribuita; in questo caso non è dovuta loro alcuna integrazione.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 3.384.

5. Quanto al dato di cui alla lettera f)

A proposito delle ritenute fiscali è opportuno ricordare che si tratta di quelle operate dall’Istituto Centrale su due possibili componenti della remunerazione dei sacerdoti:

- la remunerazione ricevuta da enti ecclesiastici;
- la remunerazione totale o l'integrazione ricevuta dagli Istituti per il sostentamento del clero.

È da sottolineare, peraltro, che il carico fiscale complessivo che è gravato sui sacerdoti nel 1999 è maggiore dell'importo indicato: quando, per esempio, a comporre la remunerazione attribuita al sacerdote concorre uno stipendio (insegnamento della religione cattolica nelle scuole, assistenza spirituale negli ospedali o nelle carceri, ecc.) le ritenute sul medesimo sono operate direttamente dallo Stato. È noto inoltre che lo Stato effettua le ritenute sulle pensioni di cui eventualmente i sacerdoti godono.

A proposito dei contributi previdenziali si precisa che si tratta di quelli dovuti, ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, per il fondo speciale clero costituito presso l'INPS, l'iscrizione al quale è obbligatoria per ogni sacerdote secolare.

6. Quanto alla lettera g)

Se si confrontano i dati relativi al primo e terzo comma del precedente punto 3 delle presenti Annotazioni (£. 526.433.100.366) e la somma erogata dall'Istituto Centrale ai singoli Istituti diocesani per il sostentamento del clero (£. 461.129.498.394) si constata una differenza positiva di £. 65.303.601.972 che merita un chiarimento.

Parte di tale differenza, ed esattamente £. 44.468.630.500, è stata utilizzata per finanziare gli assegni di previdenza integrativa erogati a favore dei 3.290 sacerdoti inabili allo svolgimento del ministero a tempo pieno, di cui alla lettera a).

La somma residua (£. 20.834.971.472) è stata utilizzata, per la quasi interezza, dall'Istituto Centrale per il pagamento del premio di una polizza sanitaria integrativa stipulata in favore del clero (pari a £. 19.967.432.000). La parte restante (£. 867.539.472) della predetta somma è stata destinata alle esigenze del sostentamento del clero dell'anno successivo.

7. Quanto alla lettera h)

ESIGENZE DI CULTO DELLA POPOLAZIONE

A) Una quota di £. 118 miliardi è stata destinata per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.

B) Una quota di £. 229.100.000.000 è stata destinata alle 227 diocesi italiane, per il sostegno delle attività di culto e di pastorale.

La ripartizione della somma tra le diocesi è avvenuta secondo i seguenti criteri: una quota base (£. 515.022.208) eguale per ciascuna diocesi (per quelle aventi una popolazione inferiore ai 20 mila abitanti: £. 171.674.069), una quota variabile a seconda del numero degli abitanti (£. 1.961 per abitante).

L'individuazione delle finalità di culto e di pastorale alle quali destinare la somma ricevuta è stata fatta in un'apposita circolare inviata dalla C.E.I. ai Vescovi diocesani, tenendo come punto di riferimento la descrizione delle attività di religione e di culto contenuta nell'art. 16, lett. a) della legge 20 maggio 1985, n. 222: attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

C) Una quota di £. 58.566.178.880 è stata destinata a sostegno di attività di culto e di pastorale a rilievo nazionale, individuate in concreto dalla Presidenza della C.E.I., sentito il Consiglio Episcopale Permanente. Le modalità di impiego di tale quota sono state molto simili a quelle degli anni precedenti.

D) Una quota di £. 30 miliardi è stata destinata per la costruzione di case canoniche nel Mezzogiorno d'Italia.

E) Una quota di £. 120 miliardi è stata destinata per la salvaguardia dei beni culturali ecclesiastici.

F) Una quota di £. 130 miliardi è stata destinata per il "fondo speciale", costituito presso la C.E.I., finalizzato alla promozione della catechesi e dell'educazione cristiana.

G) Una quota di £. 8 miliardi è stata destinata per l'attività dei Tribunali ecclesiastici regionali per le cause matrimoniali.

H) Una quota di £. 1 miliardo è stata destinata per interventi a favore dell'assistenza domestica per il clero.

I) Una quota di £. 17 miliardi è stata destinata per costituire un "fondo di riserva" presso la C.E.I., tenendo conto del fatto che nei prossimi anni non si potrà più contare sui conguagli "straordinari" sopra descritti.

INTERVENTI CARITATIVI A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ NAZIONALE

A) Una quota di £. 132.600.000.000 è stata destinata alle 227 diocesi italiane per interventi caritativi a favore della collettività nazionale.

La ripartizione della somma tra le diocesi è avvenuta secondo i seguenti criteri: una quota base (£. 299.044.000) uguale per ciascuna diocesi (per quelle aventi una popolazione inferiore ai 20 mila abitanti: £. 99.681.333), una quota variabile a seconda del numero degli abitanti (£. 1.135 per abitante).

B) Una quota di 8 miliardi è stata destinata per interventi caritativi in Italia aventi rilievo nazionale, individuati in concreto dalla Presidenza della C.E.I., sentito il Consiglio Episcopale Permanente.

INTERVENTI CARITATIVI A FAVORE DI PAESI DEL TERZO MONDO

Nell'anno 1999 una quota di lire 125 miliardi è stata destinata agli interventi caritativi a favore del Terzo Mondo.

Le assegnazioni vengono definite da un apposito Comitato, costituito per un triennio dal Consiglio Episcopale Permanente in data 5 giugno 1990, rinnovato in data 25 marzo 1993 e di nuovo rinnovato in data 29 marzo 1996 per un quinquennio.

Relativamente ai fondi dell'anno 1999 sono pervenuti n. 830 progetti, di cui finora sono stati approvati 268.

Molti progetti sono stati respinti perché non rientravano negli ambiti previsti dalla legge 222/85, oppure perché la loro realizzazione è stata giudicata meno urgente o non in linea con il Regolamento applicativo, approvato dalla Presidenza della Conferenza Episcopale e indicante il quadro dei criteri generali di intervento e le priorità contenutistiche e geografiche.

Tra gli interventi più significativi segnaliamo, soltanto a titolo di esempio: nel settore dell'istruzione scolastica, un sostegno per l'alfabetizzazione degli adulti in Senegal (lire 2.240.000.000), per la rete di scuole per l'infanzia in Brasile (lire 650.000.000) e, nel campo universitario, un sostegno alla F.I.U.C. per un laboratorio di studi sociali in America Latina (lire 1.130.000.000); nel settore della formazione professionale segnaliamo un appoggio al Centro di formazione in Angola (lire 500.000.000), alla Scuola agricola in Sri Lanka (lire 600.000.000), nonché un sostegno per la formazione di 300 cooperative di produzione in Haiti (lire 960.000.000) e un sussidio ai produttori agricoli in 55 villaggi in Burkina Faso (lire 1.250.000.000). Nel campo della promozione umana e culturale è stato dato un appoggio per un progetto di formazione a favore dei reclusi in El Salvador (lire 1.000.000.000) e per la realizzazione di una rete satellitare di comunicazione in Bolivia (lire

1.500.000.000). Nel settore della sanità sono stati predisposti interventi per realizzare un polo medico in Uganda (lire 4.700.000.000) e corsi di formazione per persone con handicap visivo in Ecuador (lire 375.000.000) e per la creazione di dispensari medici in Laos (lire 390.000.000). Per l'assistenza sanitaria ed alimentare si è intervenuti in Albania in occasione del conflitto nel Kosovo (lire 5.000.000.000) ed in Venezuela in occasione dell'alluvione (lire 3.000.000.000).

Resta fermo che, come negli anni passati, tutta la somma destinata agli interventi caritativi verrà comunque erogata per i progetti approvati.

A questo proposito si segnala che la somma di lire 120.000.000.000 destinata nell'anno 1998 è stata interamente erogata per finanziare 448 progetti sui 1161 presentati.

